

RIFERIMENTI OPERATIVI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 78 CDS

*(Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e
aggiornamento della carta di circolazione)*

di Franco MEDRI *

I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72 del Codice della Strada, oppure sia stato sostituito o modificato il **telaio** (per la contraffazione o l'alterazione del numero di telaio, si applica l'art. 78 CdS a carico di chi circola e l'art. 74 CdS a carico di chi ha eseguito l'illecito).

Le caratteristiche costruttive e/o funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi che richiedono l'aggiornamento della carta di circolazione sono riportati nell'appendice V, del titolo III, del Regolamento CdS (vedi l'art. 236 Regolamento CdS).

Si precisa che l'articolo 192 del Codice della Strada riconosce agli operatori di polizia stradale la facoltà di procedere all'ispezione del veicolo.

Ai fini della contestazione della violazione prevista dall'art. 78 CdS, si forniscono le seguenti indicazioni di interesse collettivo per gli operatori di polizia stradale:

- E' subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito **nulla osta** (salvo diverse e ulteriori prescrizioni della casa stessa) ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
 - a) la massa complessiva massima;
 - b) la massa massima rimorchiabile;
 - c) le masse massime sugli assi;
 - d) il numero di assi;
 - e) gli interassi;
 - f) le carreggiate;
 - g) gli sbalzi;
 - h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
 - i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
 - l) la potenza massima del motore;
 - m) il collegamento del motore alla struttura portante del veicolo.
- Se i **dispositivi** (non omologati o non conformi) sono installati sul veicolo in aggiunta a quelli regolamentari, si applicano le sanzioni di cui agli artt. 71 e 72 CdS (*esempio: per l'installazione di luci aggiuntive di colore rosso o blu si applica la violazione di cui all'art. 72, comma 13, CdS, mentre per il loro utilizzo concorre la violazione di cui all'art. 153, comma 9, CdS*).
- L'inosservanza delle prescrizioni relative all'applicazione di **pellicole adesive** sui vetri dei veicoli è sanzionata dall'art. 71, comma 6, CdS; mentre le manomissioni e le alterazioni del cronotachigrafo o del limitatore di velocità sono sanzionate dall'art. 179 CdS.
- La circolazione di ciclomotori non rispondenti alle caratteristiche tecniche e/o costruttive di cui all'art. 52 CdS o del certificato di circolazione è riconducibile alla sanzione prevista dall'art. 97, commi 6 e 7, CdS.
- I **portasci** e i **portabagagli**, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (*sporgenze esterne*) consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinate ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l'obbligo della annotazione sulla carta di circolazione. Così pure le strutture **portabici**, ancorchè non omologabili, sono accessori leggeri

ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile senza obbligo di aggiornamento della carta di circolazione. Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio; inoltre, per l'applicazione del portabici sulle autocaravan, non sussiste più l'obbligo per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell'interasse. Oltre al rispetto delle prescrizioni sulla sistemazione del carico di cui all'articolo 164 CdS, il conducente del veicolo dovrà assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, nonché della targa. La superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare i pedoni, ciclisti o motociclisti. (vedi circolare Ministero dei trasporti e della Navigazione prot. n. 2522/4332 - D.C. IV n. B103 del 27 novembre 1998).

- Non è consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo sulle autovetture ed autocaravan per il **trasporto di ciclomotori e motocicli**, in quanto devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi previsti dalla normativa vigente, salvo che l'installazione dei predetti portabagagli definiti strutture "portamoto" risulti omologata in base alla direttiva 74/483/CEE e successive modificazioni che non richiede l'aggiornamento della carta di circolazione (vedi circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 69402/08/03 del 02 settembre 2008).
- Nella carta di circolazione del veicolo trattore devono essere annotati il numero di telaio, le dimensioni, la carrozzeria, la massa complessiva ed il tipo di dispositivo di frenatura del **carrello appendice** di cui è ammesso il traino.
- L'aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli destinati al trasporto di merci dovrà essere effettuato per l'applicazione di **gru escavatrice**, di **sponda montacarichi**, e simili; mentre per le strutture deputate alla sicurezza del carico come sovrasponde, centinature, tendonature, cavalletti, selle, ecc., non vige tale obbligo (vedi circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 4782/M360 del 04 novembre 2004).
- Il dispositivo **silenziatore di scarico** può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice, oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea e destinato al medesimo tipo di veicolo e non richiede l'aggiornamento della carta di circolazione, in quanto l'art. 78 CdS riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico (vedi circolare Ministero Trasporti - Divisione IV n. DC IV B/03 1997 del 24 novembre 1997).
- La violazione ricorre se vengono sostituiti i **pneumatici** del veicolo con altri aventi misure diverse da quelle riportate sulla carta di circolazione.
- Le categorie di velocità indicate sui pneumatici corrispondono a: **F** = 80 km/h, **G** = 90 km/h; **J** = 100 km/h; **K** = 110 km/h; **L** = 120 km/h; **M** = 130 km/h; **N** = 140 km/h; **P** = 150 km/h; **Q** = 160 km/h; **R** = 170 km/h; **S** = 180 km/h; **T** = 190 km/h; **U** = 200 km/h; **H** = 210 km/h; **V** = 240 km/h; **Z** = >240 km/h. La sanzione di cui all'art. 78 CdS è applicabile solo se si riscontra sul pneumatico un **indice di velocità** inferiore di quello prescritto sulla carta di circolazione del veicolo.
- La marcatura della **classe di velocità "ZR"** all'interno della designazione delle dimensioni, è riconosciuta ad identificazione dei tipi di pneumatici per elevatissime prestazioni, cioè idonei per impieghi a velocità superiori a 240 km/h. Quando il documento di circolazione del veicolo riporta l'indicazione di pneumatici caratterizzati dalla marcatura della classe di velocità "ZR" è ammesso l'equipaggiamento con pneumatici recanti, a completamento di questa, la marcatura dell'indice della capacità di carico e del simbolo della categoria di velocità, oppure con pneumatici di pari misura privi della indicazione "ZR", ma marchiati con un simbolo della

categoria di velocità superiore o uguale alla velocità massima di omologazione del veicolo. Ad esempio: la prescrizione 205/55ZR16 del documento di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti misure del tipo: 205/55 ZR16 89W (ovvero 205/55 R16 89W) se la velocità massima non è superiore ai 270 km/h, oppure 205/55 ZR16 89Y (ovvero 205/55 R16 89Y) se la massima velocità non è superiore a 300 km/h (vedi circolare Ministero Trasporti e Navigazione prot. n. 1809/4110/0 -C.C.IV n. A042 del 31 maggio 1995).

- Se una autovettura è stata trasformata in autocarro, la violazione è applicabile con la **rimozione della griglia divisoria**, ovvero con il ripristino dei finestrini posteriori o dei posti per il trasporto di passeggeri (vedi Direttiva 2001/116/CE e DM 24 aprile 2008 di recepimento della Direttiva 2007/46/CE).
- L'allestimento **ATP** deve essere annotato sulla carta di circolazione. Un mezzo di trasporto isotermico è definito refrigerato se, con l'ausilio di una fonte di freddo diversa da un impianto meccanico o ad assorbimento, consente, con una temperatura media esterna di +30°C, di abbassare la temperatura all'interno della carrozzeria vuota e di mantenerla non oltre: +7°C per la classe **A**; -10°C per la classe **B**; -20°C per la classe **C** e 0°C per la classe **D**. Il veicolo in regime ATP con le relative sigle di riconoscimento da applicare sullo stesso può essere di tipo: **I = isotermico** (**IN** - isotermico normale; **IR** - isotermico rinforzato); **R = refrigerato** (**RNA** - refrigerato normale di classe A; **RRA** - refrigerato rinforzato di classe A; **RRB** - refrigerato rinforzato di classe B; **RRC** - refrigerato rinforzato di classe C; **RND** - refrigerato normale; **RRD** - refrigerato rinforzato); **F = frigorifero** (**FNA** - frigorifero normale di classe A; **FRA** - frigorifero rinforzato di classe A; **FNB** - frigorifero normale di classe B; **FRB** - frigorifero rinforzato di classe B; **FNC** - frigorifero normale di classe C; **FRC** - frigorifero rinforzato di classe C; **FND** - frigorifero normale di classe D; **FRD** - frigorifero rinforzato di classe D; **FNE** - frigorifero normale di classe E; **FRE** - frigorifero rinforzato di classe E; **FNF** - frigorifero normale di classe F; **FRF** - frigorifero rinforzato di classe F); **C = calorifero** (**CNA** - calorifero normale di classe A; **CRA** - calorifero rinforzato di classe A; **CRB** - calorifero rinforzato di classe B). Qualora il veicolo sia dotato di un mezzo termico amovibile o non autonomo, la sigla o le sigle di identificazione corrispondenti sono completate con la lettera "**X**"; mentre per i veicoli con carrozzeria avente superficie interna non superiore a 30 metri/quadri coibentata all'interno la sigla di identificazione deve essere preceduta dalle lettere "**CO**" (vedi Legge 2 maggio 1977, n. 264).
- Per i veicoli commerciali allestiti con **doppio serbatoio** di carburante è necessario verificare la scheda di omologazione negli archivi del DTT. Qualora dall'accertamento risulti che il veicolo sia allestito sin dall'origine con doppio serbatoio, non è necessario l'aggiornamento della carta di circolazione (vedi circolare Ministero Interno n. 300/A/25153/105/36 del 09 gennaio 2001).
- Dal 01 settembre 2009 su tutti i veicoli in circolazione (escluso gli autoveicoli della categoria M1) sarà possibile sostituire un **serbatoio originale**, ovvero installare un serbatoio supplementare, utilizzando soltanto serbatoi approvati in conformità alle prescrizioni tecniche recate dalla direttiva 2000/8/CE, ovvero dall'equivalente Regolamento UN/ECE 34/02 (vedi nota Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 90150 del 10 novembre 2008).
- L'installazione di una **cellula abitativa** rimovibile su di un autocarro, purché non abitata durante il trasporto, si configura come autotrasporto di cose, sotto l'aspetto della sistemazione del carico, dall'art. 164 CdS, e, sotto l'aspetto delle cose trasportate, dall'art. 10 del DPR 16.09.1977, n. 787 (vedi nota Ministero Trasporti prot. n. 2229/4335 del 15 luglio 1986).
- Il conducente, ai sensi dell'art. 399 Regolamento CdS, potrà raggiungere col veicolo il luogo dallo stesso indicato (il permesso provvisorio è rilasciato limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia, usando la via più breve). La circolazione oltre il termine o l'itinerario prescritti è sanzionata dall'art. 216, comma 6, CdS.

- La **variazione della potenza** di un veicolo rientra tra le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli per le quali è espressamente previsto il rilascio del nulla osta da parte del costruttore del veicolo. Se nello stesso nulla osta è indicato che il veicolo modificato è reso conforme ad altro veicolo omologato dal medesimo costruttore, l'operazione di aggiornamento della carta di circolazione per la variazione della potenza rientra nelle competenze degli Uffici del DTT. Le soluzioni finalizzate alla variazione della potenza devono coincidere con quelle adottate per il veicolo assunto a riferimento e non sono ammissibili modifiche tali da compromettere l'originaria conformità del veicolo da modificare alle pertinenti prescrizioni (*vedi circolare Ministero Trasporti prot. n. 63391/23/22 del 30 luglio 2008*).
- E' consentita la circolazione di un veicolo al quale sia stato installato un **impianto di alimentazione GPL o CNG**, in attesa della prescritta visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione, alle seguenti condizioni:
 - a) l'impianto sia stato installato da una ditta autorizzata;
 - b) il veicolo circoli solo ed esclusivamente con il sistema di alimentazione originario e con il/i serbatoio/i GPL o CNG vuoto/i;
 - c) sia stata prenotata la prescritta visita e prova, per l'aggiornamento della carta di circolazione, presso l'UMC. Durante la circolazione, a bordo del veicolo dovranno essere tenuti
 - la **dichiarazione** della Ditta installatrice dell'impianto di alimentazione GPL o CNG riportante in calce la seguente annotazione "avvertenza: fino all'esito positivo della visita e prova presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile l'impianto di alimentazione a GPL/CNG non può essere utilizzato ed il veicolo deve circolare con il/i serbatoio/i vuoto/i". L'avvertenza deve essere completata con la firma, per presa visione, dell'intestatario del veicolo;
 - la **copia dichiarante** della domanda di aggiornamento della carta di circolazione riportante sul retro l'annotazione della prenotazione della visita e prova con l'indicazione della data e del luogo ove la stessa verrà effettuata. Il mancato rispetto di una delle predette condizioni comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 78 CdS (*vedi circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 14998 del 13 febbraio 2009*).
- L'**alloggiamento targa** dei veicoli a due e tre ruote è regolamentato dalla Direttiva 1993/94/CEE e successive modifiche ed integrazioni, costituente una delle prescrizioni tecniche contenute nella Direttiva 2002/24/CE, concernente l'omologazione dei predetti veicoli. La Direttiva 1993/94/CEE specifica le caratteristiche dimensionali dell'alloggiamento della targa, nonché le relative specifiche di posizione affinché sia garantita la visibilità della targa stessa. Nulla specifica circa le modalità di fissaggio della targa, nè vieta l'uso di un eventuale porta targa. Analogamente, le norme contenute nel Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione sulle modalità di installazione delle targhe, da ritenersi superate nelle parti disciplinate dalla norma comunitaria sopra richiamata, non contengono disposizioni sulle specifiche di fissaggio della targa. L'ambito di applicazione dell'art. 78 CdS va definito correlando i contenuti dello stesso con quelli dell'art. 236 del Regolamento CdS. La lettura congiunta dei due articoli rileva che l'eventuale assoggettamento alla disciplina dell'art. 78 CdS è subordinato, fatto salvo i casi espressamente previsti, alla contestualità delle due seguenti condizioni:
 - la modifica deve riguardare una caratteristica costruttiva indicata all'appendice V, al titolo III, del Regolamento CdS;
 - la caratteristica deve essere stata individuata con provvedimento del Ministero Infrastrutture e Trasporti. Si evidenzia, in relazione a quest'ultimo punto, che non si rilevano provvedimenti atti ad individuare, tra le caratteristiche costruttive da sottoporre ad eventuali aggiornamenti della carta di circolazione a seguito di modifica, l'alloggiamento targa.
 La modifica dell'alloggiamento targa **non deve essere oggetto di aggiornamento della carta di circolazione** (*vedi nota Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 102075/23.30 del 26 novembre 2009*).
- A decorrere dal **1° gennaio 2009** i veicoli di categoria **N2** e **N3** che non sono stati omologati, per tipo o per singolo esemplare, ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 novembre 2004 di recepimento della Direttiva 2003/97/CE, debbono essere

muniti, dal lato passeggeri, di **specchi quadrangolari e di accostamento** conformi a quanto prescritto rispettivamente per gli specchi di categoria IV e V dal predetto decreto. I veicoli adeguati con gli specchi di cui trattasi sono soggetti a visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione, presso l'UMC, competente in relazione alla sede dell'officina che ha effettuato l'adeguamento. L'UMC, previo esito positivo della visita e prova, emette il duplicato della carta di circolazione con la seguente annotazione: <**veicolo adeguato alla prescrizioni della direttiva 2007/38/CE**>.

- Le **autocaravan** di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate munite di idoneo gancio di traino, possono trainare, oltreché carrelli appendice, anche caravan e rimorchi TATS, ovvero rimorchi atti al trasporto di cose, nei limiti della massa rimorchiabile del veicolo trattore. Per le autocaravan di massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate il traino sarà invece limitato, oltreché ai carrelli appendice, alle caravan e rimorchi TATS, con esclusione quindi dei rimorchi adibiti al trasporto di cose, in quanto il veicolo trattore, autocaravan non può essere autorizzato al trasporto di cose (*vedi circolare Ministero Trasporti prot. n. 2994/4335 del 15 dicembre 1988*).
- I **paraurti in sostituzione o in aggiunta** a quelli originali non sono consentiti, tranne il caso in cui gli stessi non siano stati previsti come opzionali in sede di omologazione. A richiesta dell'utenza, e previa visita e prova, potrà essere annotato sulla carta di circolazione l'avvenuto montaggio del paraurti in alternativa, previsto in sede di omologazione (*vedi circolare Ministero Trasporti e Navigazione prot. n. 1410/4300/CG(C1)-MOT B085 del 14 dicembre 1999*).
- La **presa di forza** è un elemento non riportato sulla carta di circolazione. Conseguentemente, l'eventuale installazione di tale dispositivo e/o dell'impianto idraulico di sollevamento ribaltabile, successivamente all'immatricolazione del veicolo, non richiede specifico aggiornamento della carta di circolazione se non in relazione all'eventuale aumento della tara oltre i limiti di tolleranza previsti dalle vigenti disposizioni. In ogni caso, l'installazione dei predetti dispositivi deve avvenire in conformità alle specifiche tecniche previste dal costruttore del veicolo e, ove ricorra, alle norme contenute nella direttiva 98/37/CE denominata direttiva macchine (*vedi circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 13295/23/30 dell'8 febbraio 2007*).
- E' ammessa l'installazione di una **luce di arresto supplementare** sugli autoveicoli in posizione centrale ad un'altezza superiore a quella dei dispositivi obbligatori.
- Non ricorre l'accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli ai sensi dell'art. 78 CdS qualora la circolazione avvenga nell'ambito di **competizioni sportive** su strada regolarmente autorizzate (*vedi nota Ministero Lavori Pubblici prot. n. 5215 del 30 gennaio 1996*).
- Non è necessario alcun collaudo per il montaggio di uno **spoiler posteriore** a condizione che non sporga dalla sagoma del veicolo né in larghezza né in lunghezza. Se lo spoiler copre la visibilità attraverso il lunotto posteriore è necessario che il veicolo sia munito di due specchi retrovisori laterali (*vedi circolare Ministero Trasporti prot. n. 2789/M.9 del 5 settembre 1995*).
- Il **gancio traino** deve essere annotato sulla carta di circolazione del veicolo sul quale è installato. Nei controlli di veicoli commerciali delle categorie N2 e N3 di cui all'art. 47, comma 2, lett. c), del Codice della Strada, se sulla carta di circolazione non è presente l'annotazione relativa al gancio traino eventualmente installato, ma è indicato il dato relativo alla massa massima rimorchiabile, non si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 78 CdS. La regolarità delle caratteristiche del gancio traino è verificabile attraverso le indicazioni attestanti gli estremi di approvazione nazionale o comunitaria poste sull'apposita etichetta (*vedi circolare Ministero Interno n. 300/A/1/53813/106/3 del 3 luglio 2002*).
- L'applicazione di una barra di collegamento tra i "**duomi**" delle sospensioni anteriori non è da ricomprendersi tra le variazioni alle caratteristiche costruttive del veicolo di cui all'art. 227 Reg.

CdS Appendice V che impongano la visita e prova e l'aggiornamento della carta di circolazione (vedi circolare Ministero Trasporti e Navigazione prot. n. 0678/UT02/CG2 dell'11 luglio 2000). L'installazione della barra antirollio tra i duomi delle sospensioni non necessita di aggiornamento della carta di circolazione (*vedi circolare Ministero Trasporti e Navigazione prot. n. 7657/TC/S del 17 settembre 2002*).

- E' ammesso lo **smontaggio dei sedili posteriori** negli autoveicoli di categoria M1 senza necessità di aggiornamento della carta di circolazione con l'eccezione di quelli costituenti la prima fila (*vedi circolari Ministero Trasporti n. 56/96 prot. n. 1272/4110 - D.C. IV n. A032 e prot. n. 1017/DC1 - D.C. IV n. 107 del 3 dicembre 1997*).
- La sostituzione delle sospensioni per determinare il **ribassamento** dell'autovettura non è ammessa. L'accertamento viene effettuato tramite la scheda di omologazione del veicolo (*vedi circolare Ministero Interno prot. n. 2506/4327 del 9 agosto 1993*).

*** Sostituto Commissario della Polizia Stradale**